



Comune di Crevoladossola

Provincia di Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)**

Approvato con Deliberazione CC 7 del 16/07/2014
Modificato con Deliberazione CC5 del 28/03/2018

Indice

CAPO I

Articolo 1 – oggetto del regolamento

Articolo 2 - Soggetto attivo

Articolo 3 - Presupposto e componenti del tributo

Articolo 4 – Funzionario responsabile

Articolo 5 – Accertamento

Articolo 6 – Riscossione coattiva

Articolo 7 – Sanzioni ed interessi

Articolo 8 – Rimborsi

Articolo 9 – Importi minimi

Articolo 10 – Contenzioso tributario

Articolo 11 – Disposizioni finali

CAPO II - IMU

Articolo 12 – Presupposto impositivo

Articolo 13 –Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno

Articolo 14 – Soggetti passivi

Articolo 15 – Base imponibile

Articolo 16 – Determinazione delle aliquote

Articolo 17 – Esenzioni

Articolo 18 – Riduzione dell'imposta

Articolo 19 – Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati

Articolo 20 – Periodicità e versamenti

Articolo 21 – Riserva di gettito a favore dello Stato

Articolo 22 – Dichiarazioni

Articolo 23 - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili

Articolo 24 – Comunicazioni

CAPO III - TASI

Articolo 25 – Presupposto impositivo

Articolo 26 – Servizi indivisibili

Articolo 27 – definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

Articolo 28 –Soggetti passivi

Articolo 29 – Base imponibile
Articolo 30 – Determinazione delle aliquote
Articolo 31 – Detrazioni
Articolo 32 – Riduzioni ed esenzioni
Articolo 33 -Versamenti
Articolo 34 – Dichiarazione

CAPO IV – TARI

Articolo 35 – Presupposto impositivo
Articolo 36 – Definizione di rifiuto ed assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Articolo 37 –Soggetti passivi
Articolo 38 – Locali ed aree scoperte soggette al tributo
Articolo 39 – Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo
Articolo 40 – Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo per esclusione dall’obbligo di conferimento
Articolo 41 – Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo per produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi non conferibili al pubblico servizio
Articolo 42– Modalità di computo delle superfici
Articolo 43- Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Articolo 44 – determinazione delle tariffe del tributo
Articolo 45 –Piano finanziario
Articolo 46 – Obbligazione tributaria
Articolo 47 – UTENZE DOMESTICHE – Quota fissa e quota variabile – determinazione del numero degli occupanti
Articolo 48 – UTENZE NON DOMESTICHE – Quota fissa e quota variabile – classificazione
Articolo 49 – Istituzioni scolastiche statali
Articolo 50 – Tributo giornaliero
Articolo 51 – tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente
Articolo 52 – Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche
Articolo 53 – Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche
Articolo 54 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Articolo 55 – Agevolazioni
Articolo 56 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
Articolo 57 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso o della detenzione

Articolo 58 – Riscossione

Articolo 59 – Attività di controllo

Articolo 60 – Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni

Articolo 61 – Compensazioni

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

CAPO I

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC) sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Crevoladossola nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo è il Comune di Crevoladossola relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o parzialmente, sul suo territorio.

2. ai fini della prevalenza di cui al comma 1 si considera l'intera superficie dell'immobile, compresa la parte della stessa eventualmente esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3

Presupposto e componenti del tributo

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e fruizione dei servizi comunali.

2. La IUC si compone:.

a) Di una componente patrimoniale, costituita dall'Imposta Municipale Unica (IMU);

b) Di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola :

➤ Nel Tributo per i Servizi Indivisibile (TASI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, come individuati nel successivo art.25;

➤ Nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi alle diverse attività (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento) ricomprese nel servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento.

Articolo 4

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 5

Accertamento

1. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'ufficio tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.*

2. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.*

3. *Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.*

Articolo 6

Riscossione coattiva

1. *Le somme liquidate dal Comune, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.*

2. *Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.*

Articolo 7

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 516,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 8

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 9

Importi minimi

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua da versare è inferiore ad euro 5,16.

2. . l'attività di accertamento e liquidazione è effettuata qualora l'importo dovuto e non versato sia superiore ad € 5,16, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista

3. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari dell'imposta inferiori ad euro 5,16.

4. non si applicano gli importi minimi per il tributo giornaliero sui rifiuti di cui all'art.50 del presente regolamento.

Articolo 10

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Articolo 12

Presupposto impositivo

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, di seguito denominata IMU, istituita dall'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e disciplinata dal citato art.13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, con l'esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze.

3. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 13

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.

5. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

7. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

8. E' assimilata all'abitazione principale quella posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'assimilazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

9. E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini del periodo precedente, si considerano anziani le persone fisiche di età superiore a 70 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta superiore al 70 per cento.

10. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

11. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

12. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La competenza del obbligo di cui al periodo precedente, da attuarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo messi comunali, è attribuita congiuntamente all'ufficio tecnico ed all'ufficio tributi.

13. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

14. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei com2mi precedenti.

15. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

16. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

Articolo 14

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all'articolo 13.

2. Si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 15

Base imponible

1. La base imponible dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all'articolo 13.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori previsti dall'art.13, comma4 del D.L.201/2011 convertito dalla Legge 214/2011:

<i>Classificazione</i>	<i>Coefficiente</i>
<i>Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10</i>	160
<i>Categoria catastale A/10</i>	80
<i>Gruppo catastale B</i>	140
<i>Categoria catastale C/1</i>	55
<i>Categorie catastali C/2, C/6 e C/7</i>	160
<i>Categorie catastali C/3, C/4 e C/5</i>	140
<i>Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5</i>	60 per l'anno d'imposta 2012 65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013
<i>Categoria catastale D/5</i>	80

3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'art. 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Municipale, determina annualmente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Articolo 16

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,86 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 15.

2. L'aliquota è ridotta allo 0,55 per cento per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado. La dimostrazione della concessione a uso gratuito deve derivare da autocertificazione o altro atto formale attestante tale condizione. Il soggetto beneficiario della concessione dovrà avere foglio di famiglia a sé stante rispetto al soggetto concedente.

Potranno beneficiare di tale aliquota ridotta anche le eventuali unità immobiliari pertinenziali all'abitazione concessa in uso purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).

3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 3.

4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

5. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013, la deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico.

6. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e dei vincoli stabiliti dal comma 677 art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147.

Articolo 17

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

- I. *i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;*
- II. *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*
- III. *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*
- IV. *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;*
- V. *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
- VI. *i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui al periodo precedente, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni;*
- VII. *gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;*
- VIII. *i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).*

3. *Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.*

4. *A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla*

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

5. A decorrere dal 01 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Al fine di godere di tale agevolazione, il proprietario dovrà presentare all'Ente apposita dichiarazione.

6. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 2014. Non si applica altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*

Articolo 18

Riduzione dell'imposta

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Si da' atto che il territorio del Comune di Crevoladossola ricade in aree montane delimitate ai sensi dell'art 15 della legge 27.12.1977 n 984 e conseguentemente i terreni agricoli non compresi in ambiti urbanistici edificabili sono esenti dalla imposta.

Articolo 19

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.

3. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 3. Ai fini dell'applicazione dell'assimilazione prevista al comma 8 del predetto articolo 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in caso di contitolarità la detrazione è calcolata in proporzione della quota posseduta, in luogo della quota di destinazione ad abitazione principale.

Articolo 20

Periodicità e versamenti

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 15, le aliquote come stabilite all'articolo 16.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

4. L'imposta annua deve essere versata per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

5. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

7. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. A decorrere dal 1° dicembre 2012, il versamento può essere effettuato anche con apposito bollettino postale.

12. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 21

Riserva di gettito a favore dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2. Le detrazioni previste dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

6. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 22

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

4. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

6. Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno precedente. La predetta imposta può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi.

Articolo 23

Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni d'imposta 2013 e successivi le predette regolazioni sono effettuate in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune

con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anno di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni contabili.

7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Articolo 24

Comunicazioni

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai commi 8 e 9 dell'articolo 13 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno di riferimento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, il soggetto passivo deve compilare un apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno di riferimento.

CAPO III

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Articolo 25

Presupposto impositivo

1. Il presente Capo disciplina il tributo per i sevizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI, istituito dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147.
2. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 26

Servizi indivisibili

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 682, lettera b) punto 2 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 i servizi indivisibili sono così individuati:
 - a) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica,
 - b) uffici giudiziari,
 - c) servizio di polizia municipale
 - d) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi,
 - e) urbanistica e gestione del territorio,
 - f) servizi di protezione civile,
 - g) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.
2. Il Consiglio Comunale, in sede di determinazione annuale delle aliquote del tributo, può individuare ulteriori servizi indivisibili e/o modificare i servizi individuati al comma precedente con l'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 27

Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini della TASI:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 28

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’art. 25 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti.
3. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta per intero dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, da intendersi fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 29

Base imponible

1. La base imponible è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

2. La base imponibile così come stabilita al comma precedente si adegua automaticamente ai successivi interventi normativi.

Articolo 30

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Articolo 31

Detrazioni

1. Il Consiglio Comunale, con la medesima delibera di determinazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni dalla TASI, in favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione della detrazione stessa.

Articolo 32

Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 30, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dall' art. 1, comma 3, D.L. 16/2014, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 33

Versamenti

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

3. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.

4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero.

Articolo 34

Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

CAPO IV

TASSA SUI RIFIUTI

Articolo 35

Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, individuati al successivo art. 39.

2. La presenza di arredo, impianti o attrezzature oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 36

Definizione di rifiuto ed assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 37

Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo TARI è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo TARI dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 38

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo TARI tutte le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle sole utenze non domestiche e pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettabili al prelievo; per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.

3. Sono escluse dal tributo, oltre a tutti gli altri casi previsti nei successivi artt. 39, 40 e 41:

- a) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione e non operative pertinenziali od accessorie di locali tassabili ad uso delle utenze non domestiche.

Articolo 39

Locali e aree scoperte esclusi dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono altresì soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di quant'altro previsto al precedente art. 35; sono da intendersi escluse anche le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredo ma servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi) per i quali non è possibile la cessazione autonoma;
- b) gli impianti sportivi, limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici ad usi diversi, quali spogliatoi, sale massaggi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili;
- c) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori alla data riportata nella certificazione di fine lavori o alla data in cui risultano predisposti all'uso come da precedente art. 6 se antecedente a quella di fine lavori, purché i lavori relativi abbiano avuto una durata superiore a 30 (trenta) giorni;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito, manovra o alla sosta dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui

insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.;

i) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato, sono invece in ogni caso da intendersi soggette al tributo TARI le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per le attività non strettamente connesse al culto stesso;

j) i locali delle abitazioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 1,5 metri;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di chiusura ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la cessazione del contratto di affitto/comodato d'uso, l'atto di vendita, la documentazione comprovante la chiusura dei servizi di rete, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, etc.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo TARI ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni di legge.

Articolo 40

Locali e aree scoperte esclusi dal tributo per esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di chiusura ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione sulla base delle vigenti normative in materia.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo TARI ai sensi del predetto articolo verrà applicato il tributo TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni di legge.

Articolo 41

Locali e aree scoperte esclusi dal tributo per produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizioni che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Rientrano pertanto nei casi di esclusione oltre che le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati anche i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.

2. Non sono in particolare soggette al tributo TARI:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento qui di seguito indicate:

Categoria di attività	Riduzione
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%
Laboratori di analisi, farmaceutici	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	15%
Falegnameria, vetroresine	15%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Parrucchieri, centri estetici	10%

Marmisti, vetrerie	15%
Ospedali e case di cura	20%
Edilizia	15%

4. Per le attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nell'elenco di cui sopra, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

5. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano:

a) ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 57;

b) a fornire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti indicando per ciascuno di essi i codici CER ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.);

6. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

8. Tale condizione di esclusione decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione e si rinnova automaticamente ogni anno solo esclusivamente dietro presentazione della documentazione di cui al comma precedente (lettera b) e conseguente accertamento dei requisiti da parte del Comune.

9. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Articolo 42

Modalità di computo delle superfici

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare

l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998 n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

4. La superficie calpestable viene misurata come segue:

- la superficie dei locali è misurata al netto dei muri e di eventuali pilastri;*
- la superficie delle aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti;*
- nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.*

5. Tali dati devono essere desunti dalle planimetrie catastali o da analogha documentazione oppure dalla misurazione diretta.

6. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 25 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Articolo 43

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il tributo TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario così come definito dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999 e smi.

4. A partire dall'anno 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Articolo 44

Determinazione delle tariffe del tributo

1. *Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
2. *Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;*
3. *Le tariffe del tributo TARI, sono determinate approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani normato al successivo art. 13, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.*
4. *La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.*
5. *Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs.n.267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.*
6. *Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato negli allegati 1 e 2 al presente regolamento.*
7. *Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti(quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.*
8. *L'insieme dei costi da coprire attraverso il tributo TARI sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e di proporzionalità che devono essere recepiti nella delibera di approvazione delle tariffe del tributo TARI.*
9. *Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:*
 - *la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;*
 - *i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.*

Articolo 45

Piano finanziario

1. *La determinazione delle tariffe del tributo TARI avviene ogni anno, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147 del 27/12/2013, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/99 e smi. Il Piano Finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio stesso che lo trasmette al Comune o ad altra autorità competente alla sua approvazione, entro almeno due mesi prima della data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione.*

2. *Il Piano Finanziario comprende:*

- *il programma degli investimenti necessari;*
- *il piano finanziario degli investimenti;*
- *la specifica dei beni, delle strutture dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
- *le risorse finanziarie necessarie;*

3. *Al Piano Finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:*

- *il modello gestionale ed organizzativo;*
- *i livelli di qualità del servizio;*
- *la ricognizione degli impianti esistenti;*
- *l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;*
- *gli ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.*

4. *E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, del tributo provinciale:*

- a) *per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;*
- b) *per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.*

Articolo 46

Obbligazione tributaria

1. *L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso, o la detenzione dei locali ed aree di cui all'art. 35 e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'occupazione, la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato al successivo art. 57.*

2. *Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.*
3. *In caso di presentazione della denuncia di chiusura oltre i termini di cui al successivo art. 57, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante.*
4. *Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art.27 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni del tributo saranno di regola conteggiate a conguaglio.*
5. *Il tributo è dovuto per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti artt.39, 40 e 41.*

Articolo 47

UTENZE DOMESTICHE – quota fissa e quota variabile -determinazione del numero degli occupanti

1. *Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.*
2. *La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
3. *La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
4. *I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria di cui al precedente art.44.*
5. *Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.*
6. *Ai locali classificati catastalmente nelle categorie C 06, C 02 e C 07 posseduti o detenuti da persona fisica come accessorio o pertinenza di locale abitativo e/o intestate*

ad altro componente il nucleo familiare, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero degli occupanti della stessa, nel limite, per ciascuna abitazione di:

-n.2 locali identificati come C 06;

-n.1 locale identificato come C 02;

-n.1 locale identificato come C 07;

In caso di possesso o detenzione di un numero superiore di locali, agli stessi verrà assoggettata sia la parte fissa che quella variabile del tributo rapportata ad un unico occupante.

7. Se le medesime tipologie impositive sono condotte da persona fisica facente parte di un nucleo familiare privo nel Comune di utenza abitativa, le stesse vengono considerate come utenza domestica condotta da un unico occupante con assoggettamento sia alla parte fissa che alla parte variabile del tributo.

PER GLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:

7. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

8. Sono altresì considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizioni che l'assenza sia adeguatamente documentata.

9. Più precisamente il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui al successivo art.58, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

10. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

11. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) o

istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

12. Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione una seconda casa nello stesso territorio comunale, la tariffa viene applicata considerando un unico componente. Al fine di vedere applicata tale riduzione, il soggetto dovrà autocertificare su apposito modulo predisposto dal Comune tale condizione e comunicare immediatamente le variazioni sull'utilizzo nei tempi indicato nel successivo art. 58.

PER GLI UTENTI DOMESTICI NON RESIDENTI:

1. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE) e per gli alloggi a disposizioni di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nelle dichiarazioni di cui al successivo art. 57 che deve corrispondere a quanto risultante nei registri anagrafici del Comune di residenza, in mancanza e salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 3.

Articolo 48

UTENZE NON DOMESTICHE – Quota fissa e quota variabile - classificazione

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo classificati sulla base delle categorie di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria di cui al precedente art. 44.

5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato 2 viene effettuato con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT quale risulta dal registro delle imprese presso la CCIAA, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta (per attività prevalente si intende quella che produce

un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche); In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività prevalente effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito ecc...) e siano ubicate in luoghi diversi, in quest'ultimo caso, sarà possibile attribuire categorie diverse solo ed esclusivamente qualora a dette superfici siano attribuiti differenti codici ATECO.

8. Ai locali ad uso parcheggio coperto di qualsiasi categoria di utenza non domestica viene assegnata la categoria "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 49

Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 51, che sarà incorporato e versato alla Provincia.

3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 50

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. *L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.*
3. *La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'allegato 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo percentuale del 50%. Per le utenze non domestiche l'attribuzione della categoria di appartenenza avviene secondo quanto disposto al precedente art. 48.*
4. *In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.*
5. *Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 (centottantatre) giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo TARI.*
6. *Non si fa luogo alla riscossione del tributo giornaliero nei seguenti casi:*
 - a) *per occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti ecc..., per la durata non superiore a 6 (sei) ore;*
 - b) *occupazioni per effettuazioni di traslochi, per la durata non superiore a n. 6 (sei) ore;*
 - c) *per occupazioni con operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;*
 - d) *per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive che non comportino produzione di rifiuto;*
 - e) *per occupazioni temporanee effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro a scopo benefico;*
 - f) *per ogni tipo di occupazione che comporta la produzione di rifiuti speciali non assimilati;*
7. *L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.*
8. *Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.*

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

10. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai successivi articoli ad eccezione delle riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive (uso stagionale).

11. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi o manifestazioni comportanti una rilevante produzione di rifiuti e conseguentemente la necessità dell'attivazione di un servizio integrativo rispetto alle normali frequenze di raccolta, lo svolgimento di tale servizio deve essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni o il produttore dei rifiuti ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa si considera pertanto assolta nell'ambito di detto contratto.

12. La tariffa giornaliera riguardante attività dedicate all'intrattenimento quali giostre, cinema all'aperto e simili è determinata nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annua prevista per la categoria 30 (discoteche e night club) per ogni giorno di occupazione. La tariffa giornaliera per le attività di campeggio, le aree attrezzate a camper e simili è determinata nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annua prevista per la categoria 4 (campeggi) per ogni giorno di occupazione.

13. I mercatali aventi autorizzazione fissa sono tenuti a versare la tariffa annuale in base ai mq di occupazione risultanti da apposita dichiarazione ed in base alla categoria di appartenenza (banchi di mercato di beni durevoli e banchi di mercato di generi alimentari). In questi casi l'occupazione del suolo è condizionata al pagamento della tariffa rifiuti oltre che al pagamento della tosap/cosap. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente delle categorie di cui al D.Lgs.n.158/99, è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tariffa annuale della categoria recante voci di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti prodotti.

14. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale TARI, compreso il tributo provinciale e la maggiorazione di cui ai successivi articoli..

Articolo 51

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo TARI e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo TARI.

Articolo 52

Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione, nella parte variabile, del 40%. Tale riduzione è applicabile esclusivamente ad una sola unità immobiliare che è adibita ad abitazione del soggetto e non su eventuali ulteriori unità abitative possedute e/o detenute dallo stesso nell'ambito del territorio comunale.

Possono beneficiare di tale riduzione i soggetti che dichiarano:

- a) di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica presso il giardino o terreno non lastricato, anche non pertinenziale alla propria abitazione, mediante utilizzo di apposito composter o concimaia/cumulo;*
- b) di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta, solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;*
- c) di accettare i controlli che il Comune o soggetto autorizzato vorrà disporre;*
- d) di accettare che in caso di accertamento di irregolarità verrà revocato il diritto alla riduzione e si procederà al recupero del tributo TARI dovuto e all'erogazione delle sanzioni.*
- e) di accettare di essere iscritto all'albo dei compostatori domestici previsto per legge.*

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnova automaticamente ogni anno.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art.57. La riduzione di cui al presente articolo cessa comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 53

Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche

1. Il tributo TARI si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nella seguente condizione:

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 183 (centottantatre) giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubblica autorità e decorrono dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art.57. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. Inoltre, al tributo TARI è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Per beneficiare di tale riduzione, le utenze non domestiche, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, devono dichiarare la loro volontà di recuperare in proprio parte dei rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale.

Successivamente tali soggetti dovranno consegnare all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati, i documenti (fatture, dichiarazioni della ditta che materialmente recupera i rifiuti con indicazione per ogni singolo rifiuti dei codici CER e qualsiasi ulteriore documento che il Comune ritenga necessario richiedere) che dimostrino l'avvenuto recupero in proprio di una determinata percentuale dei rifiuti differenziati prodotti. In caso di mancata presentazione di uno dei documenti o in caso di mancato rispetto dei termini precedentemente citati, il Comune provvederà ad applicare la totalità del tributo come se nulla fosse originariamente richiesto.

E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Detta riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nella delibera di Consiglio

Comunale di determinazione annuale delle tariffe del tributo TARI. La riduzione così calcolata non potrà mai essere superiore al 40% della sola parte variabile del tributo TARI.

La determinazione della riduzione, viene effettuata a consuntivo dell'anno solare e comporta l'applicazione della riduzione sui pagamenti successivi.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 54

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile dell'60% per le utenze poste ad una distanza oltre 500 mq dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche che non domestiche dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.

3. Non viene riconosciuta alcuna riduzione per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i propri rifiuti presso le isole ecologiche presenti sul territorio comunale.

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Il tributo è altresì ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile dell'80% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzioni del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 55

Agevolazioni

1. E' prevista una riduzione compresa tra lo 0% ed il 100% sul totale della tariffa quando sono riconosciuti "sconti sociali" alle utenze che si trovano in situazioni di indigenza accertate mediante elargizioni di sussidi da parte dell'ASL e/o del Comune.

2. Tale agevolazione dovrà essere recepita in un atto da parte del Responsabile del Servizio Assistenza del Comune.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Dette agevolazioni si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e non si rinnovano automaticamente ogni anno.

Articolo 56

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo totale del tributo.

2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.

Articolo 57

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, o della detenzione

1. I soggetti passivi del tributo TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere esclusioni;
- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esclusioni, agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

4. La dichiarazione dev'essere presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo TARI.

5. La dichiarazione dev'essere presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo TARI.

6. La dichiarazione dev'essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati tramite l'ufficio tributi e gli altri uffici comunali e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni come ad esempio la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

7. La stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello del verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione.

8. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

- I dati identificativi del soggetto che la presenta;
- Il codice fiscale;
- Il numero telefonico fisso e/o cellulare;
- L'indirizzo di domiciliazione dell'avviso di pagamento;
- Il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune mentre per i soggetti non residenti si utilizzeranno di criteri indicati nel precedente art. 15;
- L'ubicazione, la superficie netta di calpestio e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne. Per superficie netta di calpestio si intende quella misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree;
- I dati identificativi del proprietario dell'immobile;
- I dati catastali dell'immobile (Foglio, Mappale, Subalterno);
- Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni;
- Ogni altro elemento utile alla definizione del tributo;

10. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale/partita IVA, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- il numero di telefono fisso e/o cellulare;
- l'indirizzo per la domiciliazione dell'avviso di pagamento;

- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, altre organizzazioni (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, sede principale dell'attività);
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
- classificazione ATECO (ex ISTAT) dell'attività (o altre classificazioni come risultanti dall'iscrizione alla Camera di Commercio o ad altri registri relativi alle attività economiche) e attribuzione della classificazione suddetta (principale o secondaria) alle varie superfici dichiarate;
- visura camerale con indicazione dell'attività prevalente e secondaria svolta dall'utente;
- i dati identificativi del proprietario dell'immobile;
- i dati catastali dell'immobile (Foglio, Mappale, Subalterno);
- condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni;
- ogni altro elemento utile alla definizione del tributo dovuto.

Sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche dovranno essere indicati:

- a) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree;
- b) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- c) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- d) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio di detenzione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- e) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- f) planimetria catastale o di progetto per i locali e se trattasi di area scoperta, la planimetria catastale, o il contratto di affitto, se trattasi di area privata, o l'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dai dati riferibili all'effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti;
- g) documentazione comprovante l'avvenuta cessazione dell'utenza, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti di affitto/comodato e dei servizi pubblici di erogazione, idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;

11. La dichiarazione può prevedere le indicazioni di altri elementi, notizie o attestazioni che il Comune riterrà utile richiedere.

12. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con

firma digitale. La mancata sottoscrizione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

13. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax, o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax/posta elettronica/PEC.

14. Nel caso in cui il contribuente richieda collaborazione all'operatore di sportello per la compilazione dei moduli, lo stesso dovrà manifestarne espressa richiesta sottoscrivendo per accettazione quanto riportato nell'apposito campo.

15. Non sono ritenute valide le dichiarazioni redatte su modelli diversi da quello prescritto;

16. Il Comune, nel caso di consegna a mano rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione.

17. Nel caso di decesso del soggetto occupante, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento al tributo dei locali e delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di 60 (sessanta) giorni, se più favorevole.

18. In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione del tributo sulla base di quanto dettagliatamente specificato al successivo art. 59.

19. I soggetti di cui al commi 2 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini dei privilegiati tributi sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo variazioni e/o cessazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.

20. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di invito.

Articolo 58

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, avvisi di pagamento (o inviti di pagamento) che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo TARI e per il

tributo provinciale. L'avviso di pagamento dovrà altresì contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L.212/2000.

2. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno n. 3 (tre) rate le cui scadenze sono stabilite annualmente con la delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali..

4. Nell'importo dovuto per l'anno di competenza, possono essere inseriti anche eventuali recuperi del tributo e/o compensazioni, riferiti ad annualità precedenti.

5. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiori o inferiori a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006 n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, dev'essere operato per ogni codice tributo.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) è notificato apposito sollecito di pagamento/avviso di accertamento nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 e dal successivo art. 59 .

7. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

8. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento che deve essere pagato entro n. 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento in rata unica, salvo la possibilità di dilazionare il pagamento nel caso si verificano le condizioni di cui al successivo art. 60.

Articolo 59

Attività di controllo

1. L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.*
4. *In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cc.*
5. *Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, in alternativa al criterio della superficie calpestabile, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo TARI quella pari all'80% per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base a quanto al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.*
6. *Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n.212.*
7. *Ai sensi dell'art.50 della Legge 27/12/1997 n. 449 si applica al tributo TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs.n.218/1997.*

Articolo 60

Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni

1. *Per le somme complessivamente indicate negli avvisi di pagamento ordinari di cui al precedente art. 58 così come negli avvisi di accertamento di cui al precedente art.59, compreso di tributo provinciale ed eventuali sanzioni e interessi se applicati, su istanza del contribuente, potrà essere riconosciuta dal Comune, per gravi motivi, la ripartizione fino ad un massimo di 10 (dieci) rate degli importi dovuti.*
2. *L'istanza da parte del contribuente dovrà documentare la situazione di disagio e dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo.*
3. *In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo iscritto a ruolo diventa automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.*
4. *Sull'importo rateizzato si applicano gli interessi come da precedente art.7.*

Articolo 61

Compensazioni

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo TARI. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

ALLEGATO 1
UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

N.	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 componenti

ALLEGATO 2
UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

N.	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli

17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Cooperative agricole (categoria introdotta dalla Regione Piemonte)